



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 7/2021** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Approfondimenti
- Edilizia
- Fiscale
- LL.PP.
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco



APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

URBANISTICA

Il quesito che viene sottoposto al nostro consulente è il seguente:

Nell'espletamento di alcuni incarichi di verifica della conformità urbanistica per l'accesso ai bonus fiscali, un collega ha riscontrato una problematica comune alle pratiche presentate negli anni 60' e 70'. In tre diversi casi ha infatti riscontrato pesanti difformità tra il progetto presentato e quanto realizzato, con pratica conclusa senza presentazione del progetto variato e con ottenimento del Permesso di Abitabilità.

Nel dettaglio:

- 1) Nulla Osta del 1961 con relativo Permesso di Abitabilità del 1962 con il quale, a fronte di un progetto che prevedeva un piano seminterrato ad uso accessorio + un piano ad uso abitazione, è stato realizzato un piano di abitazione in più (tot. 1 piano servizi + 2 piani abitazione).
- 2) Licenza Edilizia del 1964 con relativo Permesso di Abitabilità del 1965 con il quale è stato realizzato un fabbricato più largo di circa ml.1,50 rispetto al progetto approvato.
- 3) Licenza Edilizia del 1971 con relativo Permesso di Abitabilità del 1974 con il quale è stato realizzato un fabbricato più alto di circa ml.1,00 rispetto al progetto approvato.

Le tre pratiche presentano difformità tali da rendere impossibile l'accertamento di conformità in quanto non rispettano le attuali norme di PGT.

QUESITI:

- a) Vi è la possibilità di escludere le casistiche sopra citate dai procedimenti sanzionatori e di considerarli, per la presenza di Permesso di Abitabilità, conformi dal punto di vista edilizio ed urbanistico?
- b) Vi sono altre strade per la regolarizzazione delle "difformità" che permettano l'accesso ai bonus fiscali?

Studio Legale Avvocati
Mantegazza - Ferrari - Bottinelli - Colombo - Manzi - Radice
22100 Como - Viale Roosevelt 17/a - Tel. (031) 266.288 - Telefax (031) 262.821

Avv. Paolo Mantegazza
Avv. Gianrodolfo Ferrari
Avv. Massimo Bottinelli

Avv. Alessandro Maria Colombo
Avv. Alessandra Mantegazza
Avv. Virginia Manzi
Avv. Giampiera Radice

Risposta ai quesiti proposti il 29.7.2021

Premessa: stato legittimo dell'immobile.

1 – In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77 del 17.7.2020 e s.m.i., che descrivono gli interventi di efficientamento energetico, antisismico e di ristrutturazione edilizia diretta al conseguimento dell'obiettivo del risparmio energetico e che usufruiscono dell'aliquota di detrazione maggiorata al 110%, è necessario che venga verificata la legittimità urbanistica dell'immobile oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 bis del D.P.R. 380/01, lo stato legittimo di un immobile o anche di una singola unità immobiliare è “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha prevista la costruzione o da quelle che ne ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare.....”.

La norma aggiunge che “per gli immobili realizzati in una epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti.....”.

Obbligo del titolo abilitativo

1 – L'art. 31, c. 1 della L. 1150/1942 afferma che “chiunque intenda eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati e, ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione....deve chiedere apposita licenza al Podestà del Comune”.

L'art. 10 della L. 765 del 6.8.1967, entrata in vigore l'1.9.1967, ha disposto che, nell'ambito di tutto il territorio comunale, per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti occorre preconstituirsì una specifica autorizzazione (licenza edilizia).

Nessun problema nasce se l'immobile è stato costruito all'esterno del centro abitato, in un Comune che non prevedeva, nel regolamento edilizio, l'obbligo

di munirsi di una autorizzazione sindacale (nullaosta – licenza edilizia) per gli interventi edilizi da realizzare; in tal caso il tecnico nella “attestazione di conformità urbanistica”, si limiterà a dichiarare che l’immobile è stato costruito prima dell’1.9.1967, all’esterno del centro abitato.

E’ possibile aggiungere, in questo caso, che il Comune era, in allora, privo di regolamento edilizio o che il Comune non aveva, comunque, disposto l’obbligo di autorizzazione (nullaosta – licenza edilizia) per gli interventi edilizi su tutto il territorio comunale.

2 – Il problema nasce qualora, invece, il Comune abbia adottato un regolamento edilizio, prima dell’1.9.1967, con la prescrizione che imponesse l’obbligo della licenza edilizia in tutto il territorio comunale.

Ovviamente l’efficacia di tale obbligo inizia con l’efficacia del regolamento edilizio (cioè esclude – a priori – gli interventi edilizi iniziati prima della data di entrata in vigore di tale obbligo; essendo a carico del Comune – comunque – provare tale data).

Sulla validità della prescrizione regolamentare la giurisprudenza è discorde.

Secondo una tesi (validità della prescrizioni contenute nel regolamento comunale) la disposizione dell’art. 31, c. 1 della L. 1150/1942 – entrata in vigore il 31.12.1942 – ha disciplinato, in via generale, l’obbligo della licenza edilizia, introducendo uno “standard minimo di autorizzazioni in materia edilizia, che – però – lascia intatte le disposizioni comunali, antecedenti o posteriori, più rigorose, mantenendo salva la disciplina che l’ente locale ha deliberato in ordine al regime autorizzativo dell’attività costruttiva nel propri ambito territoriale” (Cons. Stato, 21.X.2008 n. 5141).

Secondo un’altra tesi, una volta sancito da parte del legislatore che l’esercizio del potere di edificare è subordinato al rilascio della licenza edilizia solo nell’ambito dei centri abitati, non era facoltà dei Comuni estendere tale limitazione al diritto di proprietà, oltre i confini sanciti dalla legge, per cui i regolamenti che ciò prevedevano devono intendersi abrogati (Si veda: T.A.R. Toscana – Firenze – Sez. III, 28.3.2017 n. 480).

Secondo quest’ultima tesi, tutte le costruzioni, realizzate al di fuori del centro abitato, in epoca anteriore al 1967 sono pienamente legittime.

3 – Costruzioni parzialmente abusive e permesso di abitabilità.

a) L’art. 221 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) afferma che la licenza di abitabilità viene rilasciata allorchè risulti che “la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità”.

Secondo l’indirizzo più garantista si riteneva che il rilascio del certificato di abitabilità fosse condizionato non solo alla salubrità degli ambienti, ma anche

alla conformità edilizia dell'opera, sicchè col rilascio del permesso di abitabilità dovevano intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni. (Cass. 12.X.2012 n. 17498; Consiglio di Stato, V, 16.X.5025; entrambe citate in "Guida al Diritto" 2019, numero 11, pag. 38).

La normativa relativa al certificato di abitabilità è stata innovata dal C. L.vo 25.XI.2016 n. 222, che ha riscritto l'art. 24 e abrogato l'art. 25 del T.U.E. (D.P.R. 380/01) in tema di certificato di agibilità (incorporando con un unico termine abitabilità e agibilità).

L'art. 24 del T.U.E. (D.P.R. 380/01) afferma – oggi – che la SCAGI (Segnalazione Certificata dell'agibilità di un edificio) oltre ad accertare la inesistenza di cause di insalubrità, attesta – in modo esplicito – altresì "la conformità dell'opera al progetto presentato".

4 – Una plausibile conclusione

La concomitante sussistenza

a) del dubbio sulla validità ed efficacia della norma di un regolamento edilizio che, prima del 28.1.1977 (data di entrata in vigore della norma di legge) estendeva l'obbligo della licenza edilizia a tutti gli interventi edilizi anche all'esterno dei centri abitati;

b) dell'opinione esistente, anche se non consolidata, sulla portata dell'accertamento della conformità edilizia contenuta nella licenza edilizia

è alla base dell'orientamento che ritiene legittime le costruzioni che presentino difformità, rispetto al titolo edilizio, se

- realizzate, con licenza edilizia anteriore al 28.1.1977, all'esterno dei centri abitati;

- munite di licenza di abitabilità.

Sulla base di tali indicazioni, si muove il Comune di Giaveno, e con tali intendimenti è da interpretare la delibera n. 126 del 17.9.2012, che – peraltro – esclude i casi di illeciti edilizi, costituenti "totali difformità".

5 – Totali difformità

L'art. 31, c. 1 del T.U.E. afferma che "sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".

Va sottolineato che la “totale difformità” è fattispecie diversa dalle “variazioni essenziali” determinate dal successivo art. 32 T.U.E.

6 – Risposta ai quesiti

a) Per quanto riguarda i casi sub 2 (aumento della larghezza del fabbricato per circa m. 1,50) e sub 2 (aumento dell'altezza del fabbricato per circa m. 1) non vi sono incertezze:

- i fabbricati sono stati realizzati con licenza edilizia anteriore al 28.1.1977;
- i fabbricati sono stati oggetto di permesso di abitabilità;
- le difformità, rispetto al titolo originario, sono parziali e non costituiscono “variazioni essenziali”.

Di conseguenza, tali fabbricati sono esclusi dai procedimenti sanzionatori (ai sensi della delibera del Comune di Giaveno) e a mio parere possono essere considerati legittimi in quanto:

- realizzati con titolo abilitativo, anteriore al 28.1.1977, in area che all'epoca della loro realizzazione era esterna al centro abitato, con varianti che non danno luogo a “totale difformità”;
- riconosciuti come legittimi (conformi al titolo abilitativo, come affermato nella licenza di abitabilità rilasciata).

A titolo di pro-memoria, occorre tenere presente, dovendo presumere che i tecnici abbiano effettuato le relative verifiche, che ai sensi dell'art. 34 bis T.U.S. non si ha abuso edilizio nel caso di violazione parametriche contenute nel 2% di quelle previste; e che di ciò il tecnico deve dare conto nel dichiarare lo stato legittimo dell'immobile, ai sensi dell'art. 7 bis T.U.

b) Per quanto riguarda il caso sub 1, ritengo che si possano condividere le stesse conclusioni di cui ai casi sub 2 e 3, anche se l'abuso consiste nella realizzazione di 1 piano in più della costruzione, a condizione che il piano “aggiunto” non costituisca una autonoma unità edilizia, ma faccia parte dell'unica unità edilizia autorizzata.

In questo caso, sembra si sia di fronte ad una variazione essenziale (aumento consistente di cubatura: art. 32, c. 1 lettera b) ma non ad una totale difformità.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Avv. Massimo Bottinelli





EDILIZIA

CILA SUPERBONUS NUOVA MODULISTICA

Guida ANCI – 28 Luglio 2021

Dall'Associazione dei Comuni il nuovo modello unico CILA Superbonus con le relative istruzioni per la compilazione

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha redatto unquaderno sul Superbonus con istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica.

In particolare il documento ANCI contiene il nuovo modello CILA Superbonus (CILAS) che è stato approvato nella conferenza unificata Stato Regioni il 4 agosto (ed è entrato in vigore dal 5 agosto). Ricordiamo che il modello ha validità a livello nazionale e non potrà essere modificato da ogni singola Regione; infatti per evitare ciò è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 23 agosto.

Il quaderno ANCI sul Superbonus

A seguito della conversione in legge del decreto semplificazioni 2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato alla predisposizione di un modello unico nazionale di CILA da utilizzare per il Superbonus.

Il quaderno dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un'informativa delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA che è entrato in vigore il 5 agosto 2021.

Il quaderno ANCI, dopo una prima parte generale dove vengono riassunti gli aspetti principali del Superbonus, ossia:

- cos'è il Superbonus;
- chi ne può usufruire;
- Superbonus e PNRR;

evidenzia le misure di semplificazione legate alla detrazione introdotte dagli articoli 33 e 33-bis del DL 77/2021 – decreto semplificazioni 2021, recentemente convertito in legge.

Il Modello CILAS

Come già anticipato, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

La scelta è stata dettata dalla "specialità" della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA).

Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.

Di seguito i contenuti più importanti del nuovo modello.

CILA e stato legittimo degli immobili

Attraverso la CILA "Superbonus" dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile, ovvero che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo.

Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Ambito di applicazione della CILA del Superbonus

Tutti gli interventi previsti dell'articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l'efficientamento energetico e/o

interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 DPR 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale. Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell'articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l'autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA "Superbonus".

Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA "Superbonus" in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo.

Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA "Superbonus".

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA "Superbonus", sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.

Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l'intervento non sia conforme alla CILA "Superbonus".

Qualora l'intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all'art. 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall'articolo 33 del DL 77/2021, per l'intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Interventi di Superbonus e autorizzazioni di altri enti

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la "CILA Superbonus" non supera ovviamente la vigente normativa in materia.

A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA "Superbonus" è stato ulteriormente chiarito – nel "Quadro riepilogativo della documentazione" – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi fiscali, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare.

Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica.

Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l'intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus

In caso di varianti in corso d'opera ad interventi di cui alla CILA "Superbonus", le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Agibilità interventi Superbonus

Per gli interventi di cui alla CILA "Superbonus" non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Link di riferimento: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

NO AL SUPERBONUS PER IMMOBILE PRIVO DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Interpello Agenzia delle Entrate N. 557/2021

No al Superbonus se l'immobile è sprovvisto di riscaldamento: non può accedere né agli interventi trainanti di efficientamento energetico né a quelli trainati. La mancanza di riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione è causa di inammissibilità dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus.

Questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate in merito ad un quesito avanzato da un contribuente (interpello n. 557/2021).

Quesito

L'istante, proprietario insieme alla moglie di un fabbricato in categoria catastale C/2, ha avviato nel mese di novembre 2020 dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale:

- funzionalmente indipendente;
- dotato di accesso autonomo;
- destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare. Prima dell'inizio dei lavori l'immobile era
- composto da due piani;
- aperto su un lato (era adibito a stalla, ricovero di attrezzi agricoli e fienile);
- privo di impianto di climatizzazione;
- situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico (ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del dlgs n. 42/2004).

Nel mese di ottobre 2020 il Comune ha autorizzato con permesso di costruire i lavori di ristrutturazione edilizia (ex articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001), con cambio di destinazione urbanistica da agricolo a residenziale ed il miglioramento sismico del fabbricato.

Il quesito posto alle Entrate

L'istante chiede se può usufruire dei benefici previsti dal Superbonus, per gli interventi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 119, del dl n. 34/2020 (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate), per i seguenti lavori già appaltati ad un'impresa riguardanti:

- il risanamento conservativo delle facciate esterne;
- l'adozione di misure antisismiche, mediante demolizione di solaio e tetto in legno, e la realizzazione di una nuova struttura portante mista in cemento armato e legno e di una nuova copertura;
- ulteriori lavorazioni di completamento del nuovo edificio residenziale.

I lavori sull'involucro esterno interesseranno una superficie complessiva superiore al 25% di quella disperdente lorda dell'intero edificio e, secondo il progetto redatto dallo studio tecnico, l'immobile residenziale raggiungerà una classe energetica pari alla A/2.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In relazione alle questioni interpretative poste dal contribuente, ossia riguardanti la possibilità di fruire del Superbonus (di cui all'articolo 119, comma 1 lettera a) del dl decreto Rilancio) relativamente agli interventi di efficientamento energetico per un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell'ecobonus gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Tuttavia, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs n. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre, il comma 1-quater dell'art. 119 del decreto legge Rilancio, inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di Bilancio 2021 ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

In pratica, in determinati casi il contribuente è esonerato solo dal produrre l'APE iniziale; per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso, con riferimento al caso in esame, il Fisco ribadisce che la mancanza di riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata una condizione di esclusione per l'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. In particolare: NON essendo l'unità immobiliare C/2 dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, NON può accedere agli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (primo quesito) né può fruire del regime agevolato per i lavori trainati.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_557_25.08.2021.pdf/f4b86783-a975-cb80-d0b4-22e7c220d618

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Sentenza Consiglio di Stato N. 5403/2021

Una lottizzazione abusiva va inquadrata in una visione d'insieme delle opere realizzate. Il CdS spiega le differenze tra lottizzazione abusiva materiale, formale e mista

Per il Consiglio di Stato la lottizzazione abusiva è “un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde. Esso assume rilevanza giuridica per l'impatto che determina sul territorio interferendo con l'attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali”

Questo l'indirizzo portante della sentenza n. 5403/2021, nella quale il Consiglio di Stato ci spiega le differenze tra lottizzazione abusiva materiale, formale e mista.

Il caso

Una coppia di coniugi aveva acquistato un terreno agricolo (zona E) e, a distanza di circa sei anni dalla compera, aveva eseguito alcune opere di miglioramento fondiario su una porzione dell'appezzamento.

Detti interventi di miglioramento fondiario venivano certificati da un agronomo e verificati dal Comune, mediante sopralluogo.

Solo dopo aver impiantato le colture così certificate, i proprietari del terreno presentavano un progetto edilizio, sempre nell'ambito del miglioramento fondiario del terreno, che prevedeva la realizzazione di una casa colonica.

Il progetto veniva assentito dal Comune con il rilascio di un regolare permesso di costruire. Successivamente, veniva disposta la sospensione dei lavori da parte dell'Amministrazione comunale per lottizzazione abusiva dell'intera area, inclusa la proprietà dei coniugi.

Il Comune sosteneva che tale lottizzazione abusiva era ravvisabile:

- dal frazionamento di tre macro lotti a destinazione agricola in venticinque lotti;
- nella creazione di una strada abusiva di collegamento di tutti i nuovi lotti;
- nella vendita di questi ultimi e nell'inizio sugli stessi di (accertata) attività edilizia, nella maggior parte dei casi senza titolo autorizzatorio.

I coniugi rispondevano con un ricorso al Tar (che lo respingeva) e con successivo ricorso presso il Consiglio di Stato.

Sostanzialmente i ricorrenti lamentavano:

- la cattiva applicazione dell'art. 30 (lottizzazione abusiva) del dpr 380/2001;
- che la vendita delle due proprietà, di per sé sola, non poteva configurare una celata destinazione a scopo edificatorio e, quindi, un'ipotesi di lottizzazione abusiva;

- che la presenza di una strada per l'accesso ai lotti frazionati (quest'ultima preesistente all'atto di acquisto effettuato dai coniugi) non poteva costituire, in assenza di ulteriori indici, elemento idoneo da cui dedurre l'esistenza di un presunto fenomeno lottizzatorio;
- che gli interventi di miglioramento fondiario eseguiti sul fondo rimasto di loro proprietà risultavano essere stati legittimati dal Comune con accertamento di piena conformità da parte dello stesso Ente.

La lottizzazione abusiva materiale, formale e mista

Prima di tutto i giudici ricordano che secondo l'art. 30, comma 1, del TUE:

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. I giudici di Palazzo Spada spiegano che la norma appena citata ha lo scopo di tutelare e promuovere un ordinato sviluppo urbanistico del territorio in coerenza con le scelte pianificatorie dell'amministrazione.

La stessa norma disciplina le diverse ipotesi di lottizzazione abusiva.

La lottizzazione abusiva materiale

La lottizzazione abusiva "materiale" si verifica con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.

La lottizzazione abusiva formale

Si ha invece lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti che evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio per le specifiche caratteristiche, quali:

- la dimensione dei lotti stessi,
- la natura del terreno,
- la destinazione urbanistica,
- l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi.

La lottizzazione abusiva mista

Il CdS definisce anche la c.d. lottizzazione mista, ossia quella caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali individuate dal comma 1 dell'art. 30, dpr 380/2001.

La sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in esame i giudici riconoscono l'ipotesi di una lottizzazione abusiva mista nella quale si evince un tentativo dei ricorrenti di segmentare quella che rappresenta un'unica situazione e che, in quanto tale, deve essere valutata globalmente.

Per tale ragione, (a parere del CdS) non appaiono corretti i motivi di ricorso che si soffermano sui singoli momenti:

- quello del frazionamento e vendita;
- quello della parziale edificazione di taluni lotti.

Tali momenti costituiscono solo dei tasselli del più complessivo disegno lottizzatorio posto in essere in spregio alla destinazione impressa alla zona dal Piano Regolatore Generale (PRG).

Per i giudici di Palazzo Spada altro indizio fondamentale dell'abuso è costituito dalla strada. Essa è

stata realizzata senza alcun titolo edilizio e in modo tale da concedere l'accesso ad ogni singolo lotto oggetto dei frazionamenti, inoltre non risulta censita in Catasto, ma costituisce oggetto di servitù di passaggio in tutti gli atti di compravendita dei singoli lotti.

In ultimo, i giudici osservano che non è stata riscontrata la presenza di vere e proprie attività agricole o zootecniche connesse con la destinazione urbanistica agricola.

Ne consegue che tutte le circostanze sopra esposte comprovano la volontà di mutare la destinazione agricola dell'area, senza alcun riguardo agli strumenti urbanistici che la disciplinano.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?node-Ref=&schema=cds&nrg=201906256&nomeFile=202105403_11.html&subDir=Provvedimenti

AGGIORNATE LE NORME SUI VETRI IN EDILIZIA E CRITERI DI SICUREZZA

Norma UNI 7697:2021 (sostituisce la UNI 7697:2015)

E' disponibile la nuova norma UNI sui vetri per l'edilizia e criteri di sicurezza. La UNI 7697:2021 sostituisce la UNI 7697:2015

Il vetro in edilizia viene impiegato per le superfici trasparenti dei fabbricati e rappresenta un elemento versatile e duttile, utilizzato in diversi settori. Negli ultimi anni la costante e crescente ricerca sviluppata dai produttori delle lastre di vetro ha permesso di raggiungere standard prestazionali molto elevati.

UNI, attraverso la commissione "Vetro", si è occupata della nuova norma UNI 7697:2021 dal titolo: "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie".

La UNI 7697:2021 sul vetro in edilizia

La norma si applica ai vetri per edilizia ed a qualsiasi altro impiego non regolamentato da norme specifiche pertinenti, mentre per quelli regolamentati, la norma indica esclusivamente il riferimento da applicare.

Per i vetri curvi il documento si applica per la scelta della tipologia di materiale, mentre per la classificazione prestazionale, si applica solo nel caso in cui per il vetro curvo sia definito un metodo di prova.

La UNI 7697:2021 definisce cosa s'intende per:

- vetrina: intendendo una vetrata con superfici maggiori o uguali ai 6 m², posta al pian terreno;
- vetrata isolante (IGU): che è formata da un insieme costituito da almeno due lastre di vetro, separate da uno o più distanziatori, sigillato ermeticamente lungo il perimetro, meccanicamente stabile e durevole;
- lastra: intendendo quell'elemento vetrato costituito da un unico vetro monolitico o da più vetri monolitici stratificati tra loro e resi solidali.

All'interno della UNI 7697 troviamo un capitolo specifico dedicato alle vetrature/vetrine distinte in base alle loro applicazioni:

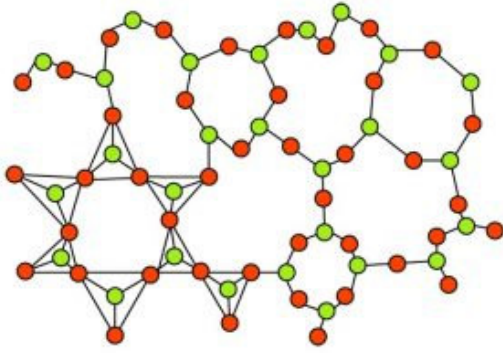
- esterne, quando sono posizionate all'esterno o quando separano un ambiente esterno da un ambiente interno;
- interne, quando sono posizionate all'interno o quando separano due ambienti interni.

In base al loro montaggio:

- verticali, se l'angolo di montaggio rispetto alla verticale è minore o uguale a $\pm 15^\circ$;
- inclinate, se l'angolo di montaggio rispetto alla verticale è maggiore di $\pm 15^\circ$ e minore;
- uguale a $\pm 85^\circ$;
- orizzontali, se l'angolo di montaggio rispetto alla verticale è maggiore di $\pm 85^\circ$.

Il vetro ed il suo utilizzo in edilizia

Il vetro è un solido amorfo che non possiede un reticolo cristallino ordinato: si ottiene dalla solidificazione di un liquido a cui non segue la cristallizzazione.



Composizione del vetro

Il vetro principalmente utilizzato è detto anche “vetro siliceo”, in quanto costituito quasi esclusivamente da biossido di silicio SiO_2 , il cui punto di fusione è di circa 1800°C .

Il vetro è un componente versatile ed utilizzato in moltissimi campi in edilizia, le principali tipologie sono le seguenti:

- vetri temprati o temperati
- vetri accoppiati o stratificati
- vetri blindati
- vetri isolanti
- vetri strutturali

Vetri temprati o temperati

Rientrano fra i vetri per edilizia i vetri temprati o temperati ottenuti tramite tempra, un trattamento termico in grado di conferire al vetro particolari caratteristiche di resistenza agli urti, agli shock termici e alla flessione.

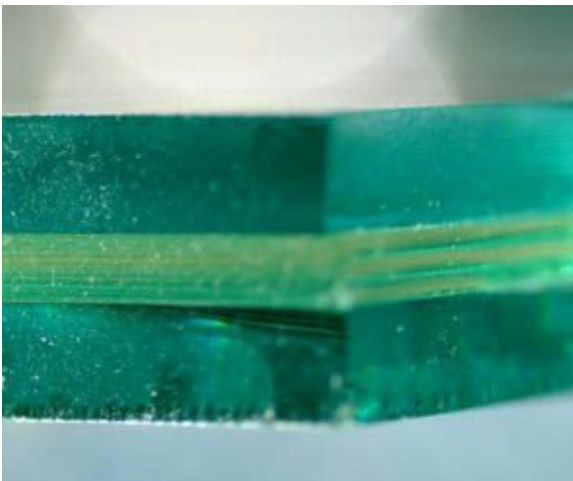
Per ottenere un cristallo temprato di sicurezza occorre:

- porre la lastra in un apposito forno riscaldato alla temperatura di transizione vetrosa (640°C circa)
- raffreddarla bruscamente tramite getti di aria fredda (in modo che la superficie esterna si contrae e si indurisce, mentre la parte interna si raffredda più lentamente e rimane viscosa più a lungo).

Il vetro temprato o temperato è un vetro per edilizia usato per situazioni di sicurezza e in particolare ove si richiedono capacità di sopportare le sollecitazioni termiche, mentre non è idoneo come vetro anti-caduta. La sua robustezza fa del vetro temprato un materiale strutturale perfetto per realizzare elementi architettonici privi di struttura portante, come porte, séparé, box doccia e “parapetti-realizzati” in solo vetro, oltre che per applicazioni nell’industria automobilistica.

Vetri accoppiati o stratificati

I vetri accoppiati o stratificati vengono invece realizzati accoppiando 2 o più lastre di vetro con un foglio di adesivo plastico (PVB o polivinilbutirrale), che conferisce solidità alla lastra anche in caso di rottura, evitando la dispersione di schegge. Inoltre, il vetro stratificato presenta capacità di isolamento termico e acustico ed è usato anche per scopi estetici.



Tipologie di vetro: vetro stratificato

Questo vetro è particolarmente idoneo per l'edilizia residenziale, commerciale e industriale: è usato per la realizzazione delle vetrine di negozi, di finestre e serramenti antisfondamento, di porte blindate, sportelli postali e bancari.

I cristalli stratificati sono impiegati in tutte le situazioni in cui un'eventuale caduta o rottura della lastra può causare danni a cose o persone e in tutte le situazioni in cui è richiesta un'elevata protezione contro atti vandalici, tentativi di intrusione e sfondamento. A seconda del grado di protezione richiesto, è possibile ottenere vetri antinfortunistici, antintrusione, antisfondamento e persino antiproiettile.

Vetri blindati

I vetri blindati sono vetri di sicurezza di classe superiore, composti dall'accoppiamento di almeno 3 lastre di vetro e 2 fogli di PVB adesivo e trasparente.

Tali vetri sono installati in ambienti residenziali o lavorativi, luoghi di lavoro o edifici pubblici, attività commerciali, negozi, musei, locali pubblici, banche o palazzetti sportivi, per la realizzazione di teche e vetrine, parapetti, finestre, porte blindate e vetrate a tutt'altezza.

I cristalli blindati sono in grado di aumentare il grado di sicurezza attiva (la capacità del vetro di impedire intrusioni indesiderate) e la sicurezza passiva (in caso di rottura, i cristalli blindati non causano danni a cose o persone).

Vetri isolanti

È considerato vetro per edilizia anche il vetro isolante, vantaggioso sia dal punto di vista economico che da quello ecologico.

Tali vetri sono costituiti da doppi vetri, ossia da 2 o più lastre di vetro tra loro unite con una camera d'aria nel mezzo, o da vetri sfilettati e riflettenti con coating magnetronico basso emissivo; offrono anche buone caratteristiche di sicurezza antisfondamento.

Vetri strutturali

Infine, tra i vetri per edilizia rientra il vetro strutturale, con cui vengono realizzate vetrate autoportanti. Questa tipologia di vetro permette di realizzare strutture di grandi dimensioni senza dover ricorrere a complesse intelaiature.

È possibile realizzare sia i rivestimenti esterni di facciate anche molto grandi, sia vetrate per la separazione di ambienti interni nell'ambito dell'edilizia residenziale, industriale o commerciale.

La norma UNI 7697:2021 sul vetro in edilizia è scaricabile a pagamento dal sito UNI.

Link di riferimento: <http://www.unicmi.it/notizie/ultime/uni-7697%3A2021.html>



FISCALE

FISCALE

SUPERBONUS PER SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Interpello Agenzia delle Entrate N. 513/2021

Dalle Entrate chiarimenti su Superbonus per non residenti in Italia, interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, limiti di spesa

Con la risposta all'interpello n. 513/2021 l'Agenzia delle Entrate ribadisce alcuni concetti in merito al Superbonus per la realizzazione di interventi antisismici e di riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria, nel caso in cui il proprietario dell'immobile è un non residente in Italia.

Quesito

Un residente all'estero intende effettuare, su un immobile di proprietà sua e di sua moglie, un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento che comporterà la realizzazione di due unità immobiliari abitative.

Dovendo effettuare interventi finalizzati al miglioramento energetico ed alla riduzione del rischio sismico rispetto al fabbricato originario, l'istante chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione (Superbonus) ed ai limiti di spesa per ciascun intervento programmato.

Parere delle Entrate

La risposta delle Entrate riguardo alla possibilità di fruire dei benefici del Superbonus è positiva e ripropone alcune informazioni utili al riguardo.

Superbonus per non residenti in Italia

Come già precisato in altre risposte, possono beneficiare dell'agevolazione "le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni", siano esse residenti o non residenti in Italia, a condizione che:

- sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati;
 - possiedano redditi imponibili (nel caso in esame è sufficiente la sola titolarità del reddito fondiario).
- Nel caso in esame si tratta di un contribuente non fiscalmente residente ma proprietario di un immobile in Italia e, pertanto, può accedere al Superbonus optando, in luogo della detrazione diretta, per le altre modalità di fruizione previste dall'articolo 121 del dl Rilancio.

In particolare, in assenza di imposta lorda sulla quale operare la detrazione fiscale del 110%, il non residente in Italia può optare per la cessione della detrazione sotto forma di credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

Nell'ipotesi di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il Fisco chiarisce che il Superbonus spetta:

- per gli interventi antisismici realizzati sull'edificio demolito;
- per i lavori di riqualificazione energetica SOLO in relazione alle spese sostenute per l'edificio risultante dalla ricostruzione dell'edificio demolito; sono escluse, quindi, quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori.

Limiti di spesa massimi

Infine, si ribadisce che i limiti di spesa massimi ammessi per gli interventi che l'istante intende realizzare per la ricostruzione dell'edificio unifamiliare demolito sono:

- 96.000 euro per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-bis, dl n. 63/2013);
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio);
- 4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, legge n. 296/2006);
- 48.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici o di sistemi di accumulo (articolo 119, commi 5 e 6, dl Rilancio).

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+513+-del+2021.pdf/d6a99f3a-3759-6df4-5ddd-31fe86460820>

AGEVOLAZIONI FISCALI PERTINENZE PRIMA CASA

Interpello Agenzia delle Entrate N. 566/2021

Le Entrate chiariscono che possono beneficiare delle agevolazioni prima casa solo le pertinenze accatastate come C/2, C6 e C/7 al momento della stipula dell'atto di acquisto

Con l'interpello n. 566/2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando, e quali, pertinenze possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa".

Il quesito posto al Fisco

L'istante ha stipulato un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato avente ad oggetto una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.

In considerazione dell'attuale stato dei fabbricati, vetusti e fatiscenti, l'istante intende dichiarare nell'atto di compravendita che, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Comune, procederà ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380/2001).

Al momento dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i vecchi fabbricati attualmente censiti in categoria D/10, avranno un'altra destinazione e saranno classificati catastalmente come segue:

- C/2 (cantine, soffitte, magazzini);
- C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).

A detta dell'Istante, le suddette parti del ricostruito compendio immobiliare saranno destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto ed i corpi di fabbrica separati saranno situati in prossimità dell'abitazione e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e, pertanto, da considerarsi quali pertinenze.

Pertanto, il contribuente chiede se possano essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa anche per tali pertinenze.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia premette che le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" si applicano anche all'acquisto di beni da destinare a pertinenza dell'immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

In merito all'individuazione degli immobili pertinenziali che possono fruire delle agevolazioni "prima casa", l'Agenzia ha chiarito, con circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, che l'agevolazione in esame si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione.

La circolare 29 maggio 2013, n. 18/E ha, altresì, precisato che l'elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l'agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.

Per le suesposte considerazioni, deve ritenersi che le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze del comma 3, della Nota II-bis, dell'art. 1 del dpr n. 131/1986 (TUR), non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10(fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto, sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_566_26.08.2021.pdf/5f539336-5464-5e6c-c956-1b3a1736d736

REGIME IVA PER SMALTIMENTO MATERIALI EDILI

Risposta Agenzia delle Entrate - n. 11/E del 27 agosto 2021

Aliquota agevolata per lo smaltimento dei materiali edili se le prestazioni sono svolte dallo stesso soggetto che esegue i lavori di recupero Con la risposta n. 11/2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, il Fisco ha chiarito quale aliquota IVA si applica alle attività di bonifica e smaltimento dei materiali prodotti nei cantieri, facendo riferimento al "nesso di accessorietà".

Quesito

Un'associazione di imprese che svolge attività di raccolta, trasporto ed eventuale bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto, dovendo svolgere tale attività per un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, chiede all'Agenzia delle Entrate quale aliquota IVA far pagare ai privati.

In particolare, chiede se:

il trasportatore può applicare al privato cittadino l'IVA agevolata per il servizio di «raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto» – CER 17 in quanto (...) prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata; l'impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10% per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore.

ossia se i suddetti servizi possono essere ricondotti nell'ambito applicativo dei numeri 127- quaterdecies) e 127- quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota IVA ridotta.

Parere delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto IVA (dpr n. 633/1972), alla Tabella A, numero 127-quaterdecies prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione ed alla realizzazione degli interventi di recupero su fabbricati o porzioni di fabbricati.

Quindi, per capire se l'IVA agevolata può essere estesa anche alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto), come nel caso in esame, occorre valutare se dette prestazioni possono qualificarsi come accessorie all'operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto IVA, la cessione di beni o la prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:

- integrano, completano e rendono possibile quest'ultima;
- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
- sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale.

Pertanto, come chiarito nella risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008 e nella risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002, condizione necessaria affinché una prestazione si possa qualificare come accessoria a una prestazione principale è che formi un tutt'uno con l'operazione principale.

Ciò significa che il nesso di accessorietà NON ricorre se le attività di bonifica e trasporto sono effettuate da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realizzato gli interventi di recupero.

Nel caso in esame, quindi, gli interventi di bonifica possono qualificarsi come accessori solo se sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l'intervento di recupero edilizio.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il Fisco ritiene che non ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio in quanto il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio: quindi, NON può applicarsi l'aliquota IVA del 10%, bensì quella ordinaria del 22%.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza_giuridica_11_27.08.2021.pdf/8f841ec1-0a79-0330-2f0b-ecb0142a5c30



LL.PP.

PROGETTI SOGGETTI ALL'OBLIGO DI PARERE DEL CSLLPP

Linee Guida del CSLLPP – Luglio 2021

Quando un progetto è soggetto al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici?

In questo articolo analizziamo i progetti di opere pubbliche che sono soggetti a parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ai sensi del Codice appalti e del dl n. 77/2021 (decreto Semplificazioni) nell'ambito del PNRR e PCN.

Art. 215 Codice appalti e parere CSLLPP

Secondo quanto stabilito dall'art. 215, commi 3 e 5, del Codice appalti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque di importo superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, il CSLLPP esprime parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano Pubbliche Amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

Art. 48 del DL 77/2021

Il dl n. 77/2021 prevede che il CSLLPP provveda ad individuare le modalità di presentazione delle richieste di parere per l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica economica nell'ambito del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (Piano nazionale complementare).

Il CSLLPP ha pubblicato le linee guida volte a definire il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l'affidamento sulla base del PFTE.

Linee guida CSLLPP: contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il punto 3.2 delle linee guida del CSLLPP definisce i contenuti del PFTE.

In particolare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è in linea generale composto dai seguenti elaborati:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del dlgs n. 42/2004, per la procedura dlgs n. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del dlgs n. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell'opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell'opera;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato

- Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
 12. capitolato speciale d'appalto;
 13. cronoprogramma;
 14. PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e stima dei costi della sicurezza;
 15. capitolato informativo (facoltativo);
 16. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
 18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
 19. piano particellare delle aree da espropriare o da acquisire. Allegato al PFTE

Al progetto di fattibilità tecnica ed economica sono allegati:

- DOCFAP (Documento di fattibilità delle alternative progettuali);
- DIP (Documento di indirizzo alla progettazione);
- la verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il DOCFAP è il documento che fornisce la testimonianza e la tracciabilità del processo progettuale condotto. In caso di mancanza del DOCFAP, la relazione generale deve riportare comunque, sia pure in sintesi, le risultanze del confronto tra differenti alternative di intervento, evidenziando i criteri e gli strumenti metodologici che hanno condotto alla scelta.

La preventiva di primo livello, di natura sostanziale, è essenzialmente finalizzata ad accertare:

- la coerenza delle scelte progettuali con i contenuti del documento di indirizzo alla progettazione;
- la completezza formale degli elaborati progettuali;
- la coerenza interna tra gli elaborati progettuali;
- la coerenza esterna in relazione alle norme tecniche comunque applicabili;
- la revisione del computo estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli elaborati grafici e alla applicazione dei prezzi;
- la revisione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, anche al fine di accertare la presenza di adeguati elementi giustificativi per la valutazione della congruità degli importi riportati nel quadro economico medesimo;
- la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali relazioni di sintesi/ricucitura che "mettano a sistema" contenuti progettuali afferenti al medesimo tematismo ma tuttavia "dispersi" nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l'esame del progetto da parte dei membri esperti dell'Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi dal progetto.

Ai soli fini dell'espletamento del procedimento autorizzativo incardinato sul PFTE, i seguenti elaborati progettuali possono essere omessi:

- computo estimativo dell'opera (sostituito da una comunque adeguata stima economica dell'opera, al fine di giustificare la congruità della spesa);
- sezioni trasversali correnti dell'opera (sezioni di computo);
- schema di contratto;
- capitolato speciale d'appalto (sostituito da un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici);
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti (sostituito da prime indicazioni sul piano medesimo);
- piano di sicurezza e di coordinamento (sostituito da prime indicazioni sul piano medesimo).

Link di riferimento: <https://www.anci.it/wp-content/uploads/Linee-Guida-PFTE.pdf>

PUBBLICATO IL DECRETO INFRASTRUTTURE

Decreto Legge N. 121/2021 (G.U. N. 217 del 10.09.2021)

Pubblicato in Gazzetta il DL che prevede modifiche al codice della strada, fondi per ferrovie e porti, investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre è stato pubblicato il decreto legge 121/2021 (c.d.

decreto infrastrutture 2021) recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il decreto infrastrutture 2021

Il decreto 121/2021 contiene disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Divario infrastrutturale nord/sud

Al fine di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un'attività di ricognizione e censimento da parte del Mims delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione verrà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti.

Al termine di quest'attività, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, si individueranno le priorità e le azioni necessarie per ridurre il divario infrastrutturale a valere sul fondo di 4,6 miliardi di euro da utilizzare tra il 2022 e tra il 2033.

Il decreto, quindi, interviene sulla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e nell'offerta di sostegno alla capacità progettuale dei Comuni e delle Regioni meridionali.

Inoltre, per potenziare la progettualità locale in attuazione del Pnrr, è prevista l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui accedono tutti i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.

E' previsto poi l'inserimento del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale nella cabina di regia per l'edilizia scolastica che garantirà un riparto di risorse più equo sul piano territoriale per la costruzione di scuole dell'infanzia e asili nido.

Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, con la dotazione di 120 milioni di euro, consentiranno a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30.000 abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un "parco progetti" adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi strutturali: è, al riguardo, prevista una premialità per i Comuni.

Infine la misura agevolativa di cui all'art. 1, dl 20 giugno 2017 n. 91 (decreto mezzogiorno), è estesa ai territori insulari dei comuni localizzati nelle isole minori (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio e Ventotene).

Trasporti locali e ferroviari

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell'andamento della crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, si prevede che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per i servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi.

Sono introdotte inoltre misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie (accelerazione dell'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System – Ertms) e delle dighe; è ridefinita la procedura da seguire nell'orientare le risorse finanziarie (4,6 miliardi) destinate a ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale.

Il decreto rafforza poi il ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli sulle diverse infrastrutture di trasporto: in particolare, vengono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Mims, con conseguente trasferimento di circa cento unità di personale.

Per il trasporto aereo è prevista la prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità. Si introducono, inoltre, norme che disciplinano la cessione del marchio "Alitalia", degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre.

Per il settore marittimo il decreto prevede: misure per rafforzare la sicurezza sulle navi e nelle operazioni in porto; l'inclusione dei Porti di Arbatax e di Gela nelle circoscrizioni di competenza delle rispettive Autorità di sistema portuale; la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina nell'ambito del piano straordinario introdotto dal Governo al fine di migliorare i servizi di trasbordo.

Codice della strada e posti auto per disabili, donne in gravidanza, scarico merci

Tra le modifiche al codice della strada si segnala l'introduzione degli "stalli rosa" dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, e la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico.

Il decreto prevede poi un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato: ad esempio, vengono raddoppiate le multe per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità e la nuova sanzione sarà compresa tra 168 e 672 euro.

Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all'interno delle strisce blu nel caso lo stallone riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree pedonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.

Ecobonus automotive

Considerati gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati ai ritardi nella produzione e all'allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati, si prevede che la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell'ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L possa avvenire entro il 31 dicembre 2021, se l'inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed entro il 30 giugno 2022, se l'inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per garantire e ottimizzare l'utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO₂, le risorse previste per l'Extrabonus vengono riallocate sul fondo ordinario dell'incentivo Ecobonus.

Lnk di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00133&elenco30giorni=false



URBANISTICA

URBANISTICA

COMUNE DI BREGNANO - VARIANTE PGT C MASCHERPA

Il Comune di Bregnano rende noto che il rapporto preliminare ed altri atti, sono depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Bregnano, in libera visione sino al 11.10.2021 ore 9.00.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a: comune.bregnano@pec.provincia.como.it o direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Bregnano, piazza IV Novembre n. 9 entro il 11.10.2021 alle ore 12.00.



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
D.G. Territorio ed Urbanistica
Piazza Città di Lombardia n 1
20124 - Milano - MI

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Via F. Filzi 22
20124 - Milano - MI
presidenza@pec.regione.lombardia.it
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
PROVINCIA di Como
Settore programmazione territorio e
Parchi servizio parchi e aree protette
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le
PROVINCIA di Como
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Spett.le
Segretariato Regionale
Per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Piazza Duomo, 12
20122 Milano MI
mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Soprintendenza ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI PER LE PROVINCE DI COMO,
LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO , VARESE.
via E. De Amicis, 11 - 20123 Milano
Corso Magenta, 24 - 20123 Milano



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
ARPA
Dipartimento di Como e Varese
Piazzetta Einaudi
22100 Como CO
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. INSUBRIA
Via O. Rossi, 9 –
21100 Varese VA
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le
Consorzio Parco del Lura
Largo Clerici, 1
22071 Cadorago (CO)
parco.lura@legalmail.it

Spett.le
Comune di Cermenate
Via Scalabrini 153
22072 (CO) Cermenate
cermenate@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Lomazzo
Piazza IV Novembre, 4
22074 Lomazzo (CO)
comune.lomazzo@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Rovellasca
Piazza G. Vincenzi, 1
22069 Rovellasca (CO)
comune.rovellasca@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Lazzate
- Piazzetta Cesarino Monti
Comune di Lazzate (MB)
segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di Cadorago



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Largo Clerici, 1 –
22071 Cadorago
comune.cadorago@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Lura Ambiente
Via Lainate 1200 –
21042 Caronno Pertusella (Va)
lura-ambiente@legalmail.it

Spett.le
Ufficio Ambito di Como
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
ato@ato.como.it

Spett.le
Como Acqua
via Borgovico, 148 - Como
info@pec.comoacqua.it

RACC A.R.

Open Fiber S.p.A.
Sede Legale 20155 Milano, viale Certosa

RACC. A.R

Spett.le
W.W.F. sede di Como
Viale Giulio Cesare n7 .
22100 Como CO
Presso Centro Civico di Camnago Volta
22100 Como co
wwf.como@tiscalinet.it

RACC. A.R.

Spett.le
Legambiente sede di Como
Via Castellini n 19
22100 Como CO

RACC. A.R.

Spett.le
Italia Nostra
C/o Associazione "G. Carducci"
Viale Cavallotti 7 – 22100 Como
como@italianostra.org

Spett.le
A.N.C.E. di Como
Via Briantea, 6,
22100 Como CO, Italia
ancecomo@legalmail.it



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Spett.le
Ordine Ingegneri di Como
Via Alessandro Volta 62,
22100 Como CO
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti di Como
Via Sinigaglia , 1
22100 Como CO
oappc.como@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio dei Geometri di Como
Via Recchi, 2 –
22100 Como (CO)
collegio.como@geopec.it

Spett.le
Periti Industriali di Como
Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
collegiodicomo@pec.cnpi.it

Spett.le
Unione Industriali di Como
Via Raimondi 1
22100 Como
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

Spett.le
Confartigianato di Como
Viale Roosevelt, 15
22100 Como (CO)
confartigianatocomo@legalmail.it

Spett.le
C.N.A.
Viale Innocenzo XI, 70
22100 Como CO
cna.como@cert.cna.it

Spett.le
Conf Comercio Como
Va Ballarini, 12
confcommerciocomo@legalmail.it

ASS.CONFESERCENTI
Via Vandelli n 20
22100 Como CO



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

associazione-confesercenti.como@legalmail.it

C.C.I.A.A. COMO
Via Parini n 16
22100 COMO CO
camera.commercio@co.legalmail.camcom.it

RACC A.R.

Spett.le
Coldiretti Como - Lecco
Via Plinio n 1
22070 Grandate CO
lobbardia@pec.coldiretti.it

Spett.le
Acsm- Agam di Como
via Canova, 3
20900 Monza (MB)
protocollo@pec.acsm-agam.it

Spett.le
Enel Distribuzione S.p.a.
e - distribuzione
Divisione Infrastrutture e Reti
Area di Business Rete Elettrica ROMA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
TELECOM ITALIA S.P.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano MI
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spett.le
A.S.F. Autolinee s.r.l.
Via Asiago, 16/18
22100 Como
segreteria@pec.asfautolinee.it

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007,
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Visto l'avviso di avvio del procedimento pubblicato il 01.09.2021;

Si rende noto

Che il rapporto preliminare ed altri atti, sono depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Bregnano, in libera visione sino al 11.10.2021 ore 9.00 e pubblicato sui siti web, all'indirizzo:

web regionale SIVAS all'indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>;

web comunale all'indirizzo:

http://www.hlserviziocloud.it/pgt/content/013028/Variante_BSUC_PGT_Mascherpa_2021;

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, Si chiede ai Soggetti Competenti in materia ambientale e agli Enti Territorialmente interessati di trasmettere il relativo parere.

La documentazione va presentata al seguente indirizzo pec: comune.bregnano@pec.provincia.como.it o direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Bregnano, piazza IV Novembre n. 9 entro il 11.10.2021 alle ore 12.00 .

Si invitano

I Soggetti e gli Enti in indirizzo e comunque interessati a partecipare alla conferenza denominata "Conferenza di verifica", di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica convocata per il giorno : 12.10.2021 alle ore 8.45, presso il Centro Polifunzionale di via Nazario Sauro snc, Bregnano (Co).

Bregnano, 07.09.2021

L'Autorità procedente per la Vas
Enrico Caleffi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. n 82/2005*

COMUNE DI BREGNANO - CONFERENZA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Il Comune di Bregnano rende noto che il rapporto preliminare "documento di scooping" è depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di Bregnano, in libera visione sino al 11.10.2021 ore 9.00. Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte,



COMUNE DI BREGNANO Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
D.G. Territorio ed Urbanistica
Piazza Città di Lombardia n 1
20124 - Milano - MI

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Via F. Filzi 22
20124 - Milano - MI
presidenza@pec.regione.lombardia.it
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
PROVINCIA di Como
Settore programmazione territorio e
Parchi servizio parchi e aree protette
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le
PROVINCIA di Como
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Spett.le
Segretariato Regionale
Per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Piazza Duomo, 12
20122 Milano MI
mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Soprintendenza ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI PER LE PROVINCE DI COMO,
LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO, VARESE.
via E. De Amicis, 11 - 20123 Milano
Corso Magenta, 24 - 20123 Milano



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
ARPA
Dipartimento di Como e Varese
Piazzetta Einaudi
22100 Como CO
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. INSUBRIA
Via O. Rossi, 9 –
21100 Varese VA
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le
Consorzio Parco del Lura
Largo Clerici, 1
22071 Cadorago (CO)
parco.lura@legalmail.it

Spett.le
Comune di Cermenate
Via Scalabrini 153
22072 (CO) Cermenate
cermenate@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Lomazzo
Piazza IV Novembre, 4
22074 Lomazzo (CO)
comune.lomazzo@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Rovellasca
Piazza G. Vincenzi, 1
22069 Rovellasca (CO)
comune.rovellasca@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Lazzate
- Piazzetta Cesarino Monti
Comune di Lazzate (MB)
segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di Cadorago



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Largo Clerici, 1 –
22071 Cadorago
comune.cadorago@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Lura Ambiente
Via Lainate 1200 –
21042 Caronno Pertusella (Va)
lura-ambiente@legalmail.it

Spett.le
Ufficio Ambito di Como
Via Borgovico n 148
22100 Como CO
ato@ato.como.it

Spett.le
Como Acqua
via Borgovico, 148 - Como
info@pec.comoacqua.it

RACC A.R.

Open Fiber S.p.A.
Sede Legale 20155 Milano, viale Certosa

RACC. A.R

Spett.le
W.W.F. sede di Como
Viale Giulio Cesare n7 .
22100 Como CO
Presso Centro Civico di Camnago Volta
22100 Como co
wwf.como@tiscalinet.it

RACC. A.R.

Spett.le
Legambiente sede di Como
Via Castellini n 19
22100 Como CO

RACC. A.R.

Spett.le
Italia Nostra
C/o Associazione "G. Carducci"
Viale Cavallotti 7 – 22100 Como
como@italianostra.org

Spett.le
A.N.C.E. di Como
Via Briantea, 6,
22100 Como CO, Italia
ancecomo@legalmail.it



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Spett.le
Ordine Ingegneri di Como
Via Alessandro Volta 62,
22100 Como CO
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti di Como
Via Sinigaglia , 1
22100 Como CO
oappc.como@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio dei Geometri di Como
Via Recchi, 2 –
22100 Como (CO)
collegio.como@geopec.it

Spett.le
Periti Industriali di Como
Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
collegiodicomo@pec.cnpi.it

Spett.le
Unione Industriali di Como
Via Raimondi 1
22100 Como
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

Spett.le
Confartigianato di Como
Viale Roosevelt, 15
22100 Como (CO)
confartigianatocomo@legalmail.it

Spett.le
C.N.A.
Viale Innocenzo XI, 70
22100 Como CO
cna.como@cert.cna.it

Spett.le
Conf Comercio Como
Va Ballarini, 12
confcommerciocomo@legalmail.it

ASS.CONFESERCENTI
Via Vandelli n 20
22100 Como CO



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

associazione-confesercenti.como@legalmail.it

C.C.I.A.A. COMO
Via Parini n 16
22100 COMO CO
camera.commercio@co.legalmail.camcom.it

RACC A.R.

Spett.le
Coldiretti Como - Lecco
Via Plinio n 1
22070 Grandate CO
lombardia@pec.coldiretti.it

Spett.le
Acsm- Agam di Como
via Canova, 3
20900 Monza (MB)
protocollo@pec.acsm-agam.it

Spett.le
Enel Distribuzione S.p.a.
e - distribuzione
Divisione Infrastrutture e Reti
Area di Business Rete Elettrica ROMA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
TELECOM ITALIA S.P.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano MI
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spett.le
A.S.F. Autolinee s.r.l.
Via Asiago, 16/18
22100 Como
segreteria@pec.asfautolinee.it

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;



COMUNE DI BREGNANO

Provincia di Como

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Visto l'avviso di avvio del procedimento pubblicato il 28.09.2019;

Si rende noto

Che il rapporto preliminare "documento di scooping" è depositato presso l'ufficio tecnico del Comune di Bregnano, in libera visione sino al 11.10.2021 ore 9.00 e pubblicato sui siti web, all'indirizzo:

web regionale SIVAS all'indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>;

web comunale all'indirizzo:

http://www.hlserviziocloud.it/pgt/content/013028/VARIANTE_PGT_E_VAS_ANNO_2020;

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, Si chiede ai Soggetti Competenti in materia ambientale e agli Enti Territorialmente interessati di trasmettere il relativo parere.

La documentazione va presentata al seguente indirizzo pec: comune.bregnano@pec.provincia.como.it o direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Bregnano, piazza IV Novembre n. 9 entro il 11.10.2021 alle ore 12.00 .

Si invitano

I Soggetti e gli Enti in indirizzo e comunque interessati a partecipare alla conferenza denominata "Conferenza di verifica", di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica convocata per il giorno : 12.10.2021 alle ore 9.45, presso il Centro Polifunzionale di via Nazario Sauro snc, Bregnano (Co).

Bregnano, 07.09.2021

L'Autorità procedente per la Vas
Enrico Caleffi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. n 82/2005*

COMUNE ALTA VALLE INTELVI - 1° CONFERENZA VAS E VALUTAZIONE INCIDENZA PGT

Il Comune comunica la messa a disposizione del documento di scoping nell'ambito della procedura VAS della redazione del PGT e convoca l'assemblea VAS volta ad illustrare il suddetto depositato agli atti del Comune e consultabile sul sito interne comunale.

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI PROVINCIA DI COMO

Prot. 11912

Alta Valle Intelvi, 25 AGO. 2021

Spettabile
CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE
Via Roma n. 9
Loc. San Fedele Intelvi
22023 CENTRO VALLE INTELVI
consorzio.larioint@pec.cflint.it

Spett.le
**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO**
SEDE DI COMO
Via Valleggio n. 15
22100 COMO
com.como@cert.vigilifuoco.it

Spett.le
WWF OA INSUBRIA
via Al Monte 1
22070 MONTANO LUCINO CO
wwfinsubria@gmail.com

Spett.le
LEGAMBIENTE
Valle Intelvi – Laura Scotti
Piazza Cirla
22024 ALTA VALLE INTELVI
legambientevalleintelvilaurascotti@pec.it

Spett.le
Italia Nostra
c/o Associazione "G Carducci"
Viale Cavallotti n. 7
22100 COMO
como@italianostra.org

Spett.le
ANCE DI COMO
Via Briantea 6
22100 COMO
ancecomo@legalmail.it

Spett.le
UNIONE INDUSTRIALI COMO
Via Raimondi, 1
22100 COMO
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

PROVINCIA DI COMO

Spett.le
**UNIONE PROVINCIALE
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
CONFCOMMERCIO COMO**
Via Ballarini, 12
22100 COMO
confcommerciocomo@legalmail.it

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO
Via Roosevelt, 15
22100 COMO
amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it

Spett.le
**CAMERA DI COMMERCIO
DI COMO - LECCO**
Via Parini n. 16
22100 COMO
cciaa@pec.comolecco.camcom.it

Spett.le
**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI COMO**
Via Alessandro Volta, 62
22100 COMO
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
DELLA PROVINCIA DI COMO**
Viale Sinigalia, 1
22100 COMO
oappc.como@archiworldpec.it

Spett.le
**COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO**
Via Recchi n. 2
22100 Como
collegio.como@geopec.it

Spett.le
**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO**
Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
ordinedicomo@pec.cnpi.it

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

PROVINCIA DI COMO

Spett.le
**ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA LOMBARDIA**
Via Pirelli n. 26
20124 MILANO
segreteria@pec.geolomb.it

Spett.le
**ORDINE DEI DOTT. AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DI COMO – LECCO – SONDRIO**
Via T. Grossi n. 8/a
22100 COMO
protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it

Spett.le
CONFESERCENTI COMO
Via Vandelli n. 20
22100 COMO
anvaconfesercenti.como@legalmail.it
associazione-confesercenti.como@legalmail.it
confservizi.como@legalmail.it

Spett.le
**CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI SEDE DI COMO**
Via Morazzone, 4
22100 COMO
como@confagricoltura.it

Spett.le
ENEL Distribuzione Spa
Viale Innocenzo XI n. 89
22100 COMO
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
ENEL SOLE SRL
Via Cesare Beruto n. 18
20131 MILANO
enelsole@pec.enel.it

Spett.le
**2i RETE GAS
Dipartimento Nord
Sede di Tradate
Area Como/Valtellina
Unità Operativa di Grandate**
Via SS Giovi n. 59
22070 GRANDATE (CO)
2iretegas@pec.2iretegas.it

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

PROVINCIA DI COMO

Spett.le
TELECOM ITALIA SPA
Via Dante Alighieri n. 80
22100 COMO
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spett.le
COLDIRETTI COMO-LECCO
Via Plinio n.1
22070 GRANDATE (CO)
impresaverde.co@pec.coldiretti.it

Spett.le
CGIL
Via Italia Libera n. 23
22100 COMO
cgilcomo@pecgil.it

Spett.le
CISL
Via Brambilla n. 24
22100 COMO
cislcomo@pec.cisl.it

Spett.le
UIL
Via Torriani n. 27/29
22100 COMO
cspcomo@pecdert.uil.it

Spett.le
CONFAGRICOLTURA COMO-LECCO
Piazza Camerlata n. 9
22100 COMO
confagricolturacomo@pec.it

OGGETTO : CONVOCAZIONE 1° CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIC) DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI – MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTO DI SCOPING.

L'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18.04.2018, relativa all'avvio del procedimento per la redazione degli atti del piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Alta Valle Intelvi e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed individuazione dell'autorità proponente, competente e procedente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 21.08.2018 relativa all'integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18.04.2018 relativa all'avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Alta Valle Intelvi e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza (VIC);

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

PROVINCIA DI COMO

Richiamato l'avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti del piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Alta Valle Intelvi e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 23.05.2018 prot. n. 5530, pubblicato all'albo on-line del Comune di Alta Valle Intelvi in data 23.05.2018 e sino al 23.07.2018, sul sito istituzionale del comune e sul BURL n. 21 del 23.05.2018 e sul giornale Corriere di Como del 23.05.2018;

Visto l'art. 4 della L.R. 12/2005 e smi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina della Giunta Regionale con deliberazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 come modificate dalla deliberazione n. VII/10971 del 30 dicembre 2009 e dalla deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010.

COMUNICA

La messa a disposizione della documentazione di Scoping nell'ambito della procedura VAS della redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Alta Valle Intelvi.

In base alle disposizioni contenute nella D.G.R. N° 9/761 DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010, **si convoca la I^a conferenza VAS** volta ad illustrare il documento di scoping depositato agli atti del comune e consultabile sul sito internet comunale (amministrazione trasparente) e sulla piattaforma informatica SIVAS.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione pubblicata e presentare in forma scritta le proprie osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutabili, presentandole entro il 24.09.2021 al protocollo comunale sito Frazione di Lanzo d'Intelvi Piazza Martino n. 2 o inviata via pec comune.altavalleintelvi@pec.it

Si invitano pertanto le SS. LL. a partecipare alla riunione che si terrà il giorno

28 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 9.30

PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI IN FRAZIONE DI LANZO

D'INTELVI PIAZZA MARTINO NOVI N. 2

Confidando nella Loro presenza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Autorità Procedente
Geom. Emanuele Bassi

L'Autorità Competente per la VAS
Geom. Fabrizio Vitali



VIGILI DEL FUOCO

RESPONSABILITA' ANTINCENDIO DELLE SCUOLE

Sentenza Corte di Cassazione – Sezione Penale N. 29575/2021

Cassazione: anche in caso di deleghe il Sindaco rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica

Il sindaco, a causa della sua posizione apicale nell'Ente, è tenuto al controllo e alla vigilanza dei corretti adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione antincendio delle scuole di proprietà comunale, anche in presenza di deleghe.

A chiarirlo è la sentenza penale n. 29575/2021 della Corte di Cassazione.

Il caso

Il Sindaco di un Comune veniva condannato dal Tribunale ordinario per aver omesso di richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) per la scuola media comunale.

Nel dettaglio, l'omissione era riferita alla mancata presentazione della SCIA per l'adeguamento alle norme antincendio della scuola che avrebbero consentito il conseguimento del C.P.I. Si era ritenuto, infatti, di ritardare la procedura a causa delle proroghe che concedevano più tempo ai lavori di adeguamento antincendio delle strutture.

L'imputato decideva di far ricorso in Cassazione, lamentando:

- la mancata considerazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, erroneamente era stata configurata la sua responsabilità, invece di quella del dirigente dell'ufficio tecnico del Comune. Infatti, dopo aver avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, il ricorrente aveva peraltro impartito disposizioni al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico con successiva delibera della Giunta comunale;
- l'omessa considerazione da parte dei giudici del Tribunale ordinario delle proroghe intervenute in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per il conseguimento del C.P.I., i cui termini si intendevano prorogati e non erano dunque ancora scaduti alla data dell'accertamento.

La sentenza della Corte di Cassazione

Gli ermellini sottolineano che in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del dpr 1° agosto 2011, n. 151, commette reato colui che in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al citato decreto (dpr 151/2011), ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Ciò trova conferma anche nell'art. 2 lett b) "datore di lavoro", del dlgs n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), che individua il soggetto responsabile per l'adempimento delle norme concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione stabilisce, infatti, che per "datore di lavoro", soggetto titolare delle posizioni di garanzia previste da tale corpo normativo, nelle pubbliche amministrazioni s'intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, con la residuale specificazione che "in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice" dell'ente.

A parere della Cassazione, tale norma può essere applicata indirettamente anche al caso in esame, dove:

La responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi in capo al proprietario degli edifici scolastici gravava, pertanto, sull'imputato, quale Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne era comunque responsabile.

[...] anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il Sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti.

C.P.I. e proroga dei lavori di adeguamento nelle scuole

Per quel che riguarda l'omissione di richiesta del C.P.I., la Suprema Corte chiarisce che la proroga interessa l'obbligo di adeguare gli edifici scolastici alla normativa in materia di prevenzione incendi, effettuando gli interventi necessari, ma non riguarda l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi.

Infatti tale adempimento, da effettuarsi a mezzo di presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 4 dpr 151/2011, ha come finalità quella di consentire all'organo di vigilanza di effettuare i necessari controlli.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26097:cassazione-penale,-sez-3,-28-luglio-2021,-n-29575-omessa-richiesta-di-cpi-per-la-scuola-media-statale-comunale-da-parte-del-sindaco&catid=17&Itemid=138

PROROGA TERMINI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANTINCENDIO

Circolare Consiglio Nazionale Ingegneri n. 779/XIX Sess./2021

Il CNI informa che con la proroga dello stato d'emergenza sono stati prorogati anche i termini per l'aggiornamento professionale dei tecnici antincendio

Con la circolare CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) n. 779/XIX Sess./2021 viene resa nota a tutti i tecnici antincendio la proroga relativa all'aggiornamento professionale obbligatorio.

Viene quindi confermato che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal dl 105/2021 (che contiene la proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre 2021) si estendono anche alle scadenze previste dal dm 5 agosto 2011 e, quindi, all'aggiornamento dei professionisti antincendio.

La nota CNI

La circolare CNI sottolinea come con la proroga dello stato d'emergenza:

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, la durata del quinquennio di riferimento relativa all'aggiornamento professionale obbligatorio in materia di antincendio in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, viene estesa almeno fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il protrarsi della durata dell'emergenza. Non potranno, quindi, beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.

Link di riferimento: https://www.cni.it/images/covid-19/CIRC_CNI_779-Prot.CNI_6477U-09.09.21-SCAD_ANTINCENDIO.pdf